

SENTENZA

sul ricorso proposto da

PALMA PIERLUIGI nato a LATINA il 13/06/1967

avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMA

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

udito il Procuratore generale aggiunto GIULIO ROMANO che ha concluso riportandosi alla memoria depositata e concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

Udito l'Avv. FABIO LATTANZI in difesa di PIERLUIGI PALMA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza è stata ribadita l'affermazione di responsabilità di Pierluigi Palma per due ipotesi di riciclaggio, commesse dall'imputato nell'esercizio della propria attività professionale, di denaro proveniente dalla commissione di truffe ai danni di clienti dello studio di infortunistica stradale con il quale l'imputato collaborava.

2. Impugnando la decisione d'appello, il ricorrente lamenta quanto segue.

2.1 Il primo motivo deduce violazione di legge (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.) nell'applicazione dell'art. 648 bis cod. pen. nonché (art. 606, lett. c. cod. proc. pen.) dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

L'atto di appello – si ricorda a pg. 4 - aveva evidenziato come l'istruttoria dibattimentale non avesse "determinato l'accertamento che la condotta del Palma

potesse integrare il reato di riciclaggio, in quanto non si era dimostrata la volontà del Palma di frapporre ostacoli all'accertamento dell'origine delittuosa della *res*". L'impugnazione aveva sottolineato come il Palma non fosse a conoscenza del fatto che i vaglia a lui intestati costituissero il profitto del reato di truffa. Era stata dedotta la fallacia dell'argomentazione del tribunale che, illogicamente ed in assenza di prova, aveva affermato che la condotta del Palma fosse connotata da dolo eventuale per aver costui accettato il rischio che i vaglia provenissero da reato.

Su tali premesse, e considerata l'insoddisfacente risposta fornita dalla sentenza d'appello, che si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado (pg. 9), il ricorso per cassazione ribadisce l'erroneità della decisione della Corte di merito, che ha negato la richiesta riqualificazione del fatto ex art. 512 bis cod. pen., evidenziando che "l'errore commesso dal Tribunale e dalla Corte d'appello è costituito dal non constatare che il reato di riciclaggio non si può ritenere configurato perché non vi è certezza che il denaro provenisse da reato e che il Palma avesse la consapevolezza della provenienza delittuosa della provvista economica" (pg. 8).

2.2 Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.) nell'applicazione dell'art. 648 bis, comma 4, cod. pen. nonché (art. 606, lett. c. cod. proc. pen.) dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

La motivazione d'appello, in relazione alla configurabilità dell'invocata attenuante (art. 648 bis, comma 4, cod. pen.) è fondata su un assunto (la permanenza dell'aggravante ex art. 61 n. 5 cod. pen.) che era già stato escluso dalla pronuncia di primo grado e che non può 'rivivere' sotto alcuna forma.

2.3 Il terzo motivo di ricorso è incentrato sulla violazione dell'art. 125 comma 3, in relazione all'art. 606, lett. e, cod. proc. pen.

Si lamenta, da un lato, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, con motivazione illogica, apodittica ed assente e, dall'altro, l'applicazione dell'aggravante teleologica in assenza dei presupposti normativi.

2.4 Infine, il quarto ed ultimo motivo contesta, nel prisma della violazione di legge (ex art. 606, lett. b, cod. proc. pen., in relazione all'art. 648 bis cod. pen.) la confisca imposta all'imputato nella misura superiore ad € 940.000,00.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita parziale accoglimento.

Sono da ritenersi fondati il motivo attinente alla applicazione dell'art. 648 bis, quarto comma cod. pen., quello relativo alla contestata aggravante 'teleologica', nonché quello concernente la confisca, con conseguente necessità di annullamento

della sentenza impugnata con riferimento al trattamento sanzionatorio e rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello capitolina per nuovo giudizio sul punto.

Quanto al primo motivo, l'unico attinente all'*an* della responsabilità, piuttosto che al *quantum* della pena, esso va rigettato, per le ragioni che si vanno ad illustrare.

2. Il primo motivo contesta che il fatto ascritto all'imputato "fosse connotato da dolo eventuale e integrasse il riciclaggio previsto dall'art. 648 bis cod. pen." (pg. 2). Si legge, a pg. 4 del ricorso, che nell'atto di appello "si è dedotto che è fallace l'argomentazione del tribunale che, illogicamente in assenza di prova, ha affermato che la condotta del Palma è connotata da dolo eventuale in quanto lo stesso ha accettato il rischio che i vaglia provenissero dal reato". Si deduce l'assenza - già lamentata con l'atto di appello, si sostiene - della prova del dolo eventuale, non desumibile dalle dichiarazioni del Palma che sono state inopinatamente frazionate e non sono state prese nella loro interezza.

Osserva tuttavia il Collegio che quanto argomentato dalla difesa non corrisponde alla corretta trasposizione del contenuto dell'atto di appello che si era occupato del tema della qualificazione giuridica dei fatti ascritti all'imputato solo nel motivo n. 3, ove si chiedeva la riqualificazione dei fatti di cui ai capi CC e HH ai sensi dell'art. 512 bis cod. pen., previa eventuale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen.

Sennonché, tale richiesta di riqualificazione, con la disamina dei fatti e la ricostruzione giuridica che la precedeva, non parlava affatto del dolo eventuale, mai menzionato nel motivo di appello, che era incentrato piuttosto sul tentativo di dimostrare che il fatto, così come definito dal primo giudice, dovesse essere diversamente qualificato. Nel motivo di appello si evidenziava che a favore della riqualificazione deponevano la circostanza che l'imputato fosse stato considerato partecipe dell'associazione per delinquere contestata al capo A (pg. 7), la riqualificazione ex art. 512 bis cod. pen. di condotte analoghe ascritte a correi (pg. 8), e la non configurabilità del concorso tra art. 512 bis e 648 bis cod. pen. (pg. 9). Si ipotizzava anche che una parte della condotta potesse, in linea teorica, rientrare nel perimetro dell'autoriciclaggio (art. 648 ter1 cod. pen.), all'epoca dei fatti ancora non incriminato nel nostro ordinamento (pg. 10), ma si evidenziava comunque che la consapevolezza del Palma di favorire un soggetto destinatario di misura di prevenzione, costituisse ulteriore ragione di qualificazione dei fatti in termini di trasferimento fraudolento di valori, commesso in concorso con il diretto interessato.

È solo con il primo motivo aggiunto, inserito nella memoria con motivi nuovi di data 29 settembre 2025, che all'orizzonte del giudizio d'appello si è affacciato il

tema de "la connotazione specifica dell'elemento soggettivo ... che deve permeare di sé la volontà e la sua realizzazione volta a mascherare i legami esistenti tra i proventi dell'attività criminosa e la loro origine..." (pg. 2).

Effettuate queste precisazioni procedurali, se ne debbono ora trarre le conseguenze.

Quanto precede, infatti, rende evidente che la questione dell'elemento psicologico soggettivo del reato di riciclaggio non fu posta tempestivamente nell'atto di appello e non può in questa sede essere esaminata, perché esula dal perimetro della devoluzione in appello.

Il tema dell'elemento psicologico dei due riciclaggi ascritti all'imputato era stato espressamente affrontato dalla sentenza di primo grado con una approfondita analisi che aveva concluso nel senso della compatibilità con il delitto *de quo* del dolo eventuale ravvisabile "dalle stesse dichiarazioni rese dal Parma nell'interrogatorio di garanzia" allor che aveva dichiarato di aver nutrito il dubbio sulla provenienza delittuosa del denaro ricevuto da Trotta (pg. 42).

Avverso tale ricostruzione del fatto, nessuna osservazione o contestazione è stata formulata nell'atto di appello. Conseguentemente, la proposizione del tema del dolo eventuale del riciclaggio in questa sede avviene in violazione del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.

In particolare, la previsione dell'inammissibilità di motivi attinenti a questioni non già dedotte con i motivi di appello, mira ad evitare che possa essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631).

Né vale sostenere che l'introduzione della questione nei motivi nuovi della memoria aggiuntiva 'salvi' la situazione, posto che i motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione, previsti nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, comma quattro, cod. proc. pen., devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen.. Questo principio, definito fin dalla fine del secolo passato (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259 - 01) ha trovato costanti conferme in anni successivi.

Si è affermato, a titolo d'esempio, che costituiscono punti distinti della decisione la questione relativa all'adequatezza del giudizio di bilanciamento tra le circostanze, investita dall'appello originario, e quella inerente alla configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità di sostanza stupefacente ex art. 80, comma secondo, del d. P.R. n. 309/1990, oggetto del motivo aggiunto proposto in sede di gravame (Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011, dep. 2012, Agui, Rv. 251780 - 01), che costituisce motivo nuovo non ammissibile la doglianza riguardante il difetto di

altruità del danaro, poiché attinente all'elemento oggettivo mentre, con il ricorso originario, era stata contestata la sola sussistenza dell'elemento soggettivo (Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821 – 01) o, infine, che sono afferenti a distinte statuizioni il motivo relativo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, investita dall'appello e quello inerente la configurabilità di un'aggravante, introdotto con memoria ex art. 585 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Paun, Rv. 280783 – 01).

Costituisce, d'altronde, *ius receptum* che la valutazione della colpevolezza della condotta (cioè dell'elemento soggettivo che la connota) costituisca un punto della decisione differente dall'accertamento del fatto e dalla attribuzione di esso all'imputato (elemento oggettivo). Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 evidenziò che "ad ogni capo della decisione corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza ...". A pluralità di punti della decisione, corrispondono altrettanti oneri di formulazione del relativo motivo, se si voglia contestare la questione trattata dallo specifico punto. In difetto, come precisato da Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, rv. 280261, opera l'effetto preclusivo dell'impugnazione.

Né vale osservare che la *quaestio iuris* sia comunque rilevabile d'ufficio giacché il potere della Corte di cassazione di procedere alla riqualificazione giuridica del fatto può dispiegarsi entro i limiti in cui il fatto sia stato già storicamente ricostruito dai giudici di merito (v. Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi e altro, Rv. 272091 – 01); nella specie, secondo la stessa prospettiva difensiva, la richiesta riqualificazione del fatto da riciclaggio a trasferimento fraudolento di valori richiederebbe l'effettuazione di valutazioni di merito (sul contestato elemento psicologico, appunto) da condurre per la prima volta in sede di legittimità e, come tali, estranee al sindacato di questa Corte.

Irrelevante, infine, che la Corte d'appello abbia trattato della questione, posto che, data la natura originaria della causa di inammissibilità, l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le tante: Sez. 2, sentenza n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157-01).

3. I motivi concernenti il trattamento sanzionatorio (art. 648 bis, quarto comma, art. 61 n. 2 e n.5, art. 62 bis, cod. pen.) possono essere trattati unitariamente.

Essi meritano, in parte, l'accoglimento.

È, infatti, corretto il rilievo per cui il diniego dell'applicazione del disposto dell'art. 684 bis, quarto comma, cod. pen., sia fondato sull'erronea premessa della permanenza, in relazione alla truffa che costituisce il reato presupposto, dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5, cod. pen.

Tale circostanza è stata infatti esclusa fin dalla sentenza di primo grado (cfr. pg. 15, 41 e 52 della motivazione).

Anche in relazione all'aggravante teleologica, la motivazione della sentenza d'appello "non regge", avendo sostanzialmente la Corte di merito ritenuto sufficiente ad integrarla, la previsione, nell'ambito del generico programma criminoso, degli atti di riciclaggio che avrebbero consentito di ostacolare la provenienza illecita dei denari derivanti dalle truffe. Con ciò, la motivazione pare confondere la modalità attuativa del reato associativo, che rientra – può rientrare – nel programma della associazione, con la aggravante, che richiede invece la puntuale identificazione e finalizzazione di specifici episodi delittuosi. A tal proposito, va segnalato che secondo l'orientamento tradizionale e risalente, va in linea di principio esclusa la possibilità di 'combinare' associazione a delinquere e teleologia dei reati fine, per la semplice ma decisiva ragione che l'associazione per delinquere è già di per sé finalizzata alla commissione di reati, per cui sarebbe incongruo considerarla aggravata ex art.61 n.2 cod. pen. a cagione della presenza di una tale finalità (cfr. Sez. 1, n. 6530 del 18/12/1998, dep. 1999, Zagaria, Rv. 212348 – 01, con numerose successive conferme).

Va, quindi, disposto l'annullamento della sentenza *in parte qua*, e, dato l'assorbimento dell'ulteriore motivo concernente le circostanze attenuanti generiche, il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma, per una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio.

4. Quanto, infine, alla confisca, non può che condividersi il ragionamento difensivo contenuto nell'ultimo motivo di ricorso.

Nel caso in esame viene in rilievo un'ipotesi di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 648 - quater cod. pen. che stabilisce, al primo comma, che "nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto" e, al secondo comma, che "nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle

somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato".

I giudici di merito hanno disposto, quindi, la confisca del profitto dei reati per un valore complessivo di € 940.300,59, da operare sul denaro in sequestro o nella disponibilità dell'imputato o, in difetto, su beni di costui aventi un valore equivalente.

In particolare, la Corte di merito ha ritenuto condivisibile l'orientamento espresso in Sez. 5, n. 32176 del 08/05/2024, Bianchi, Rv. 286816, che fa leva sul riferimento della norma alla confisca di "un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato" con formula onnicomprensiva che non avrebbe senso se l'intento del legislatore fosse stato quello di consentire la confisca del sole utilità economiche proprie del riciclatore, nel qual caso il riferimento sarebbe stato solo al "prezzo del reato" e non anche al "profitto" (intero valore illecito conseguito grazie all'opera del riciclatore) ovvero al "prodotto" (che in detto delitto altro non rappresenta se non il risultato empirico dell'attività di trasformazione posta in essere dal medesimo riciclatore, ove pure svolta sul denaro, della cui provenienza illecita si miri a far perdere le tracce).

Questo Collegio, tuttavia, ritiene non condivisibile detta impostazione, in quanto trascura che l'art. 648-quater cod. pen. è applicabile a molteplici fattispecie di reato (il riciclaggio, l'autoriciclaggio e il reimpiego di denaro), idonee a configurare il c.d. concorso di persone per titoli di reati differenziati, nell'ipotesi in cui il responsabile del reato presupposto conferisca ad altri somme di provenienza delittuosa affinché le riciclino o le reimpieghino in attività economiche o finanziarie e che il riferimento in detto articolo a "il prezzo, il profitto e il prodotto" è dovuto al fatto che il legislatore abbia voluto assicurare l'ablazione dell'intero "provento" delittuoso nel rispetto di quanto ricevuto da ciascuno dei correi a titolo di prezzo, profitto o prodotto del reato, nonché in considerazione del grado di partecipazione al fatto-reato singolarmente ascrivibile. Di un tanto, invece, si fa carico il contrapposto orientamento giurisprudenziale, di gran lunga prevalente e assolutamente condivisibile, anche se più risalente, secondo cui la confisca di valore, avendo natura sanzionatoria, partecipa del regime delle sanzioni penali e quindi non può essere applicata per un valore superiore al profitto del reato, travalicando, in caso contrario, il confine della pena illegale (Sez. 2, n. 37590 del 30/04/2019, Giulivi, Rv. 277083: in applicazione del principio, la Corte ha annullato la confisca disposta nei confronti di soggetti condannati per riciclaggio per una somma pari al valore del bene riciclato, evidenziando come la misura ablatoria va invece commisurata al vantaggio coincidente con il prodotto, il profitto o il prezzo che l'autore del reato ha ricavato dalla sua attività criminosa). Si è,

inoltre, affermato che in tema di riciclaggio, la confisca diretta del profitto del reato può essere disposta solo con riferimento al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal riciclatore e non in relazione all'intero ammontare delle somme "ripulite" attraverso le operazioni di riciclaggio, difettando il vincolo solidaristico che giustificerebbe l'ablazione di queste ultime, posto che non è ipotizzabile il concorso dell'autore del riciclaggio nel reato presupposto (Sez. 2, n. 21820 5 del 26/04/2022, Musella, Rv. 283364). Nel disporre la confisca obbligatoria per il riciclaggio non ci si può, dunque, sottrarre al dovere di determinare esattamente il vantaggio patrimoniale che sia derivato dall'attività delittuosa, qualificandolo in termini di profitto, di prodotto o di prezzo del reato, e di individuare la misura entro la quale l'autore ne abbia tratto beneficio. La Corte d'appello ha trascurato di considerare come la predisposizione di un'unica previsione normativa che prescrive la confisca di tutto quanto derivi dai delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen. non esclude la necessità di procedere alla perimetrazione soggettiva di quanto effettivamente ottenuto a titolo di "prezzo", "profitto" o "prodotto" del reato poiché la confisca nei confronti del singolo concorrente non può estendersi all'intera somma oggetto di riciclaggio, in violazione dei principi costituzionali della personalità della responsabilità penale e di proporzionalità.

Anche su questi aspetti, si rende necessaria una rinnovata riflessione, che si attenga ai criteri ora indicati.

5. La sentenza impugnata va conclusivamente annullata nelle parti sopra specificate (l'affermazione di responsabilità divenendo, per contro, definitiva), con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio e rigetto nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante del nesso teleologico e alla circostanza attenuante di cui all'art. 648 bis, quarto comma, cod. pen. e, per l'effetto, al trattamento sanzionatorio, nonché in relazione alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 28 aprile 2026

Il Consigliere estensore
Francesco Florit

Il Presidente
Angelo Caputo